



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONE. PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.L. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n. 37;

VISTA la L. 28 febbraio 1985 n. 47;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e ss.mm.ii.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO l'art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii (L.r. del 18.11.2024 n. 27);

VISTO l'articolo n. 142, comma 1, lett. a) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), con il quale sono sottoposti a tutela paesaggistica i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

VISTO l'art. 142, comma 1, lett. c) del suddetto Decreto Legislativo n. 42/2004 (ex art. 1, Legge 08.08.1985, n. 431), in virtù del quale sono stati dichiarati di interesse paesaggistico, i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

VISTO il Piano Paesaggistico dell'ambito 14 e 17 ricadente nella provincia di Siracusa, approvato con D.A. n. 5040 del 20/10/2017; pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 16.03.2018;

VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17.02.2025 con il quale l'ing. Mario La Rocca è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTI il D.D.G. n° 30 del 14.01.2025 con il quale è conferito all'architetto Silvia Occhipinti, l'incarico di dirigente responsabile del "Servizio S3 - Tutela e Acquisizione. Pianificazione paesaggistica" di questo Dipartimento e il D.D.G. n° 890 del 19.02.2025 con il quale Le si conferisce delega alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex artt. 160 e 167 del D.Lgs. n° 42/2004;

VISTE la L.R. del 05.01.2026 n° 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio "2026-2028" pubblicata nel supplemento ordinario della G.U.R.S. (P.I) n° 1 del 9.01.2026 e la L.R. del 05.01.2026 n° 2 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028, pubblicata nel Supplemento Ordinario della G.U.R.S. (P.I.) n° 1 del 9.01.2026;

VISTA la Deliberazione del 12.01.2026 n° 13 con la quale la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2026/2028.

CONSIDERATO che le sigg. XXXX, destinatarie del presente provvedimento sanzionatorio, per le opere edilizie abusive eseguite nell'anno 2008, nel Comune di XXXX e consistenti:

> 1) *nell'ampliamento del terrazzino nord/est;*

> 2) *nella chiusura piano seminterrato (volume già assentito con nulla osta 3295 del 14/08/68);*

> 3) *cambio destinazione d'uso;*

> 4) *modifica ai prospetti in difformità rispetto a quanto autorizzato, da considerarsi abusive ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;*

VISTA l'attestazione di sanabilità - prot. n. 362 del 24.04.2025 - rilasciata, ai sensi del suddetto art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii (L.r. del 18.11.2024 n. 27), dal Comune di Augusta (SR) relativa agli abusi edilizi su elencati;

PRESO ATTO che la **prima perizia** di stima (prot. digitale 20260022922 del 19.03.2026) trasmessa a questa Amministrazione dalla Soprintendenza di Siracusa tramite Portale Paesaggistica Sicilia in data **19.03.2026**, risultava viziata da un errore di **calcolo nell'indicazione del profitto, quantificato erroneamente in € 4.258,41 anziché nell'importo corretto pari ad € 1.807,61;**

RILEVATO che in data **10.04.2026**, la medesima Soprintendenza ha provveduto a trasmettere la perizia di stima debitamente rettificata (prot. digitale 20260029670 del 10.04.2026), recante l'importo corretto della sanzione sanzione pecuniaria, pari ad **€ 1.807,61**;

CONSIDERATO che le destinatarie suddette, in data antecedente all'adozione e alla notifica del presente provvedimento sanzionatorio, hanno effettuato il pagamento di cui alla **quietanza n. 1307861/2026 sul cap. 1987**, versando una somma superiore rispetto alla sanzione effettivamente dovuta, quantificata in € 1.807,61;

TENUTO CONTO che questo Ufficio, previa opportuna operazione contabile e a seguito di formale istanza da parte delle suindicate destinatarie del presente atto, si riserva di procedere al rimborso della somma versata in eccedenza pari ad **€ 2.450,80**;

VISTA l'autorizzazione n. 68844/2026 trasmessa sul Portale Paesaggistica Sicilia in data 10.04.2026 – con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, ai sensi della circolare n. 2 del 18.8.2016 e integrazione prot. n. 44797 del 22.09.2016, e ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5 e art.181 comma 1 quater del dgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., ha accolto l'istanza per l'accertamento di compatibilità paesaggistica su progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, subordinandone il loro mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi del citato art. 167 del D-Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. (piattaforma digitale) n. 20260029670 del 10/04/2026 e l'allegata scheda relativa all'applicazione della suindicata sanzione trasmessa sul Portale Paesaggistica Sicilia in data 10.04.2026, con la quale la Soprintendenza di Siracusa, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.l. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, ha determinato:

in € 1.807,61 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive assimilate alle tipologia 4 e 7, della tabella allegata al citato decreto 6137/99,

e calcolato complessivamente il **danno** causato al paesaggio dai medesimi abusi **equivalente al profitto: € 1.807,61**;

RITENUTO ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.l. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente eseguite non arrecano pregiudizio all'ambiente vincolato;

RILEVATO che nella piattaforma SCORE, il versamento suddetto relativo al pagamento della sanzione paesaggistica di che trattasi, ha generato accertamento automatico (AD) n. 73087/2026/C con contestuale riscossione e versamento, giusta quietanza n. 1307861/2026/C;

CONSIDERATO che la predetta entrata è "*entrate proprie della Regione Siciliana*", si ritiene di dover procedere all'accertamento, alla riscossione e al versamento della somma di **€ 4.258,41 sul cap. 1987 – capo 14 per l'esercizio finanziario 2026** in conto competenza, derivante dal pagamento della sanzione paesaggistica XXXX

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi suesposti è accertata, riscossa e versata la somma di **€ 4.258,41**, confluita sul capitolo d'entrata 1987 – capo 14 - Esercizio finanziario 2026 e relativa alla sanzione paesaggistica de qua, applicata alle sigg. XXXX. Per i motivi espressi in premessa, si dichiara estinta la somma di **€ 1.807,61** così come rideterminata dalla Soprintendenza di Siracusa con la seconda perizia di stima (prot. digitale 20260029670 del 10.04.2026), trasmessa a questa Amministrazione tramite il Portale Paesaggistica Sicilia in pari data e dovuta a titolo di indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio dalle opere abusive eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

Art. 2) Per i motivi suddetti, per l'esercizio finanziario 2026, è **accertata, riscossa e versata la somma di € 4.258,41** sul capitolo di entrata 1987 - capo 14 in conto competenza, derivante dal pagamento tramite PagoPa della indennità risarcitoria ingiunta di cui al sopracitato art. 1) del presente provvedimento.

Art. 3) Questa Amministrazione, previa verifica della regolarità contabile e a seguito di formale istanza da parte delle destinatarie del presente provvedimento, si riserva di procedere al rimborso della quota versata in eccedenza, quantificata in **€ 2.450,80**.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 c. 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e successivamente sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 delle legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo 15-10-2026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3

F.to (Arch. Silvia Occhipinti)